



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il giudice dr.ssa Giulia Dossi

letti gli atti e i documenti relativi alla domanda di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
proposta nella causa in materia di lavoro iscritta al n. n. 7986 R.G.L. 2015, promossa da

Raffaella ACCARDI
Vera BONOMO
Valentina CAMILLERI
Giulia DELLE DONNE
Gianna MANGIA
Teresa MESSINA
Simona MURIANA

con i procc. domm. avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Sergio Galleano, corso Lodi
n. 19, Milano
- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO

non costituiti,
- convenuti -

sciogliendo la riserva assunta in data 29 luglio 2015;

OSSERVA:

- con ricorso ex art. 414 c.p.c., contenente istanza di emissione di provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria il 16 luglio 2015, Raffaella ACCARDI, Vera BONOMO, Valentina CAMILLERI, Giulia DELLE DONNE, Gianna MANGIA, Teresa MESSINA e Simona MURIANA, premesso:
 - di essere in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - di essere attualmente inserite nella graduatoria di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato;
 - di aspirare ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, valide per gli anni scolastici 2014/2017;



ciò premesso, hanno chiesto: previo accertamento della nullità e/o della illegittimità, con conseguente disapplicazione, del d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti, accertare e dichiarare il diritto di queste ultime alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento; condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge; in subordine hanno proposto le medesime domande a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica.; con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;

- MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ambito Territoriale Provinciale di Milano, pur regolarmente citati con ricorso notificato a mezzo PEC il 21 luglio 2015, non si sono costituiti nella fase cautelare del giudizio;
- le domanda di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., svolte dalle ricorrenti, non possono trovare accoglimento per difetto di *fumus boni iuris*;
- le graduatorie permanenti del personale docente sono state istituite dalla legge 3 maggio 1999 n. 124, che ha modificato le modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo nella scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili;
- in particolare l'art. 1, rubricato "*accesso ai ruoli del personale docente*", ha sostituito l'art. 399 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, disponendo che "*l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*";
- il richiamato art. 401 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, stabilisce, al comma 2, che tali graduatorie devono essere "*periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente*".
- successivamente l'art. 1, comma 605, lett. c), legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha disposto la chiusura delle graduatorie permanenti, trasformandole in graduatorie ad esaurimento, e



ha stabilito che *“per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: [...]c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] . Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. [...] . Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”;*

- per quanto attiene poi al carattere abilitante del diploma magistrale, di cui le ricorrenti sono in possesso, il d.P.R. 25 marzo 2014 (emesso a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, con il quale è stato recepito un parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell'adunanza del 5 giugno 2013, allegato *sub* doc. 2 fascicolo ricorrenti) ha riconosciuto detto diploma, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, come titolo abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto;
- il d.m. 1 aprile 2014 n. 235 (allegato *sub* doc. 6 fascicolo ricorrenti) ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, senza prevedere la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti del diploma di maturità magistrale;
- è, quindi, intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza 16 aprile 2015 n. 1973 (allegata *sub* doc. 3 fascicolo ricorrenti) ha annullato *“il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”;*
- le odierne ricorrenti sostengono che l'annullamento, da parte del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, dei criteri fissati dal d.m. 1 aprile 2014 n. 235, nella parte in cui aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, avrebbe valenza *erga omnes*, con la conseguenza che le stesse avrebbero titolo all'inserimento in dette graduatorie;
- la tesi non può essere accolta;
- si richiama in proposito, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto argomentato dal Tribunale di Bologna con ordinanza 3 giugno 2015, est. Benassi, e pienamente condiviso



da questo giudice, ossia che *“in realtà il Consiglio di Stato, più che annullare il decreto ministeriale in senso stretto, ha deciso la controversia come se il predetto decreto non fosse mai stato emanato ed ha esso stesso enucleato la disciplina, che sarebbe stata, invece, omessa nella sua redazione. In altri termini, sulla base del principio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano già in possesso del titolo abilitante e che il riconoscimento di tale abilitazione soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che questo abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, il Consiglio di Stato ha disapplicato la decretazione ministeriale che non consentiva ai diplomati magistrali di presentare la relativa domanda, ha considerato valide le domande amministrative presentate dopo il 2014 ed ha, infine, ritenuto fondata la pretesa di inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie”*;

- se dunque il Consiglio di Stato, nel decidere la domanda proposta in quel giudizio, ha sostanzialmente disapplicato il decreto ministeriale, così rimuovendo l'ostacolo che impediva agli allora ricorrenti di presentare con esito favorevole la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, la statuizione contenuta nella sentenza non può assumere portata generale, ma è limitata a produrre effetti solo tra le parti in causa;
- e, d'altra parte, conferma dell'efficacia limitata alle parti del giudizio della sentenza in parola si desume dalla successiva pronuncia del Consiglio di Stato 21 luglio 2015 n. 3628, la quale, proprio per l'impossibilità di ritenere definitivamente caducato (quantomeno *in parte qua*) il d.m. 1 aprile 2014 n. 235 (e per l'effetto esteso ad ogni docente titolare del titolo abilitante del diploma magistrale il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento), ha annullato anche in favore dei ricorrenti allora istanti il decreto ministeriale, consentendo loro l'iscrizione nelle già citate graduatorie;
- chiarito, quindi, che il d.m. 1 aprile 2014 n. 235 non può ritenersi caducato dalla pronuncia del Consiglio di Stato esaminata, ma è tuttora efficace, la pretesa delle ricorrenti di essere inserite nelle graduatorie permanenti ad esaurimento, previa disapplicazione dello stesso decreto ministeriale, appare *prima facie* infondata;
- come precedentemente evidenziato, con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento ed il legislatore ha precluso in linea di principio nuovi inserimenti, ammessi solo in ipotesi specificamente determinate;
- in particolare, per quanto qui interessa, l'art. 1, comma 605, lett. c) legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha fatto salvi i nuovi inserimenti *“da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione”*;
- come osservato, in modo pienamente condivisibile, dal Tribunale Napoli, est. Pellicchia, con ordinanza 20 luglio 2015, *“il divieto di nuovi inserimenti, già implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento, previste “al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente” (così nell'art. 1 comma 605 l. 296/2006) è poi stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l'art. 9 comma 20 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 che ha escluso in maniera cristallina la possibilità di nuovi inserimenti nelle GAE (v. 9 comma 20 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, che ha previsto che “Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è sostituito dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di*



ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza")”;

- essendo chiaro il tenore letterale e il significato della norma primaria, che dispone, in via di principio, di non ulteriormente consentire l'ampliamento delle graduatorie, deve escludersi la possibilità, per chi non abbia presentato domanda entro i termini di legge, di un successivo inserimento - ora per allora - in dette graduatorie, dopo l'avvenuta trasformazione delle stesse da permanenti ad esaurimento;
- ciò posto, le odierne ricorrenti erano già in possesso, nel 2007, del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e avrebbero dovuto, quindi, presentare domanda di inserimento in graduatoria entro il termine fissato dalla legge, ossia nel biennio 2007-2008;
- non risulta, tuttavia, che esse abbiano presentato domanda entro tale termine, avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dal citato art. 1, comma 605, lett. c) legge 27 dicembre 2006 n. 296 (nulla in tal senso è stato allegato, ancor prima che provato, da parte ricorrente);
- in assenza di una precedente domanda di inserimento nelle graduatorie, la “diffida” avanzata nel 2015 (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti) non può che ritenersi tardiva, essendo intervenuta quando le graduatorie erano già definitivamente chiuse in forza delle disposizioni di legge sopra richiamate (in termini cfr. Trib. Milano, est. Ravazzoni, ord. 29 luglio 2015; Trib. Milano, est Florio, ord. 22 luglio 2015; Tribunale di Napoli, est. Spena ord. 20 luglio 2015; Tribunale Perugia ord 16 luglio 2015 est. Medoro; Tribunale Venezia ord. 9 luglio 2015 est Coppetta Calzavara);
- alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di tutela cautelare in via d'urgenza non appare sorretta da *fumus boni iuris*;
- la carenza di *fumus* è assorbente ai fini del rigetto della domanda ed esime dal valutare il *periculum in mora*;
- la definizione delle spese di lite è rimessa in sede di decisione definitiva;

P.Q.M.

visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c. in relazione all'art. 700 c.p.c.;

RIGETTA

le domande di tutela in via d'urgenza proposte da Raffaella ACCARDI, Vera BONOMO, Valentina CAMILLERI, Giulia DELLE DONNE, Gianna MANGIA, Teresa MESSINA e Simona MURIANA.

Spese al definitivo.

Si comunichi

Milano, 6 agosto 2015

Il giudice
Giulia Dossi

